

TRIBUNALE DI RIETI

R.G.V.G. 229/2026

DECRETO ex art. 19 C.C.I.I.

Il Giudice Roberto Colonnello,
letto il ricorso depositato il 16.02.2026 da EDA INDUSTRIES S.p.A. (C.F.: 00640600557), con sede legale sita in Cittaducale (RI) - Via dell'Elettronica s.n.c. con il quale questa, dopo aver premesso di aver presentato in data 29.1.2026 alla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo la domanda di avvio della composizione negoziata con istanza ex art. 17 CCII di nomina dell'esperto indipendente attraverso la piattaforma telematica nazionale appositamente istituita, contestualmente presentando, sempre a mezzo piattaforma telematica, istanza per l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 CCII, ha chiesto a questo Giudice la conferma delle misure protettive del patrimonio e l'adozione di misure cautelari;
ritenuto di dover attivare il contraddittorio prima di adottare eventuali misure cautelari (in aggiunta alla conferma delle già vigenti misure protettive che in questo momento proteggono l'impresa da azioni esecutive, ancorchè già instaurate);

FISSA

l'udienza del 18 marzo 2026, ore 12:10 per la discussione, nel contraddittorio tra ricorrente, creditori e terzi interessati, sulla conferma o modifica delle misure protettive e per l'eventuale adozione delle misure cautelari indicate nel ricorso, disponendo la comparizione anche dell'esperto nominato in sede di composizione negoziata della crisi;

ASSEGNA

a parte ricorrente termine fino al 23 febbraio 2026 per la notifica del ricorso e del presente decreto all'esperto;

ASSEGNA

a parte ricorrente termine fino al 26 febbraio 2026 per la notifica del ricorso e del presente decreto, telematicamente a mezzo recapito nelle caselle di posta elettronica certificata o, ove non esistenti, con le forme previste dal codice di rito:

- ai primi 15 creditori titolari dei crediti quantitativamente più grandi;



- ai creditori, ove diversi da questi, che hanno già notificato decreti ingiuntivi e/o atti di precetto e/o hanno promosso azioni esecutive e/o sono intervenuti in esecuzioni già pendenti e/o hanno proposto ricorso per l'apertura di procedure concorsuali;
- ai terzi coinvolti in procedure esecutive presso terzi già promosse;
- ai creditori e ai terzi comunque suscettibili di essere ad oggi coinvolti dalla conferma delle misure protettive e/o dall'adozione delle specifiche misure cautelari indicate nel ricorso, ove diversi dalle categorie di cui sopra;

DISPONE

che la ricorrente adempia all'incombente di cui all'art. 19 co. 1 secondo periodo, D.Lgs. 14/2019 già entro il 26 febbraio 2026 (*"Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato"*);

DISPONE

a cura della Cancelleria la pubblicazione del ricorso e del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Rieti nella sezione dedicata alle procedure concorsuali entro il 26 febbraio 2026;

DISPONE

che entro il giorno successivo al deposito in cancelleria il decreto sia trasmesso per estratto, a cura del Cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo, precisando che tale estratto deve contenere l'indicazione della avvenuta presentazione del ricorso; della data della sua presentazione; delle norme di riferimento in base al quale è stato presentato, del debitore ricorrente (con indicazione sia della ragione sociale, sia della partita iva), dell'esperto nominato (Dott.ssa Daniela Saitta con studio in Roma, Viale Tito Livio, 12), della data e dell'orario dell'udienza; degli incombeni per cui l'udienza è fissata (valutazione della conferma delle misure protettive scaturite dall'accesso della ricorrente alla composizione negoziata e valutazione della adozione delle misure cautelari richieste nel ricorso);

DISPONE

che la ricorrente prima della data dell'udienza depositi le relate di notifica del ricorso e del decreto all'esperto e ai detti creditori; la documentazione comprovante gli avvenuti adempimenti pubblicitari che sono stati specificati sopra



che saranno compiuti rispettivamente dalla ricorrente medesima e dalla Cancelleria;

INVITA

i creditori e gli altri terzi interessati a costituirsi telematicamente almeno due giorni prima dell'udienza;

PRECISA

che i creditori e i terzi interessati che non intendono costituirsi formalmente nel giudizio possono inviare, almeno quattro giorni prima dell'udienza, osservazioni e documentazioni alla Cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Rieti, avendo cura di indicare nell'oggetto il riferimento al presente procedimento ("R.G.V.G. 229/2026");

INVITA

l'esperto a depositare, almeno 2 giorni prima dell'udienza, una relazione sullo stato delle trattative, sull'attività svolta e le proprie valutazioni sul piano di risanamento proposto dall'impresa, nonché sulla funzionalità delle misure protettive e cautelari richieste ad assicurare il buon esito delle trattative;

MANDA

alla Cancelleria per:

- gli adempimenti di cui sopra che sono stati posti a suo carico;
- la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, al Pubblico Ministero ex art. 12, c. 3 CCII ed alla Camera di Commercio di Rieti.

Rieti, 19.2.2026

IL GIUDICE

Roberto COLONNELLO

